



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 333 DEL 13.10.2015

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTÀ DELL'AQUILA

Oggetto: Approvazione del Regolamento Antifumo e nomina dei Responsabili

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di l'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83/2012 che prevede che l'Ufficio speciale per la città di l'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia di l'Aquila e che determina in massimo cinquanta unità la dotazione delle risorse umane di ciascun Ufficio speciale, di cui, per un triennio, al massimo venticinque a tempo determinato;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di l'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di l'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque per il Comune di L'Aquila a tempo determinato, e le restanti unità a tempo indeterminato assunte dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

Considerato che in data 23.9.2014 prot. 83993 il Titolare dell'Ufficio Speciale di L'Aquila Paolo Aielli ha rimesso al sindaco dell'Aquila le proprie dimissioni con decorrenza dal 1.10.2014 precisando che nella organizzazione dell'USRA non esistono funzioni vicarie;

Preso atto che con decreto n. 22 del 2 marzo 2015 il Sindaco del Comune di L'Aquila conferisce all'Ing. Raniero Fabrizi l'incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città di L'Aquila per il periodo di un anno, nelle more del rinnovo dell'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio, legittimante la prosecuzione del rapporto triennale come previsto nell'avviso di indizione della procedura selettiva;

Vista la nota del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Graziano del Rio prot. 986 del 18.02.2015 con la quale si esprime formale intesa sulla designazione dell'Ing. Raniero Fabrizi;

Premesso che nell'ambito della sopra richiamata intesa, sottoscritta in data 7 agosto 2012, sono determinati l'organizzazione, la struttura, la durata, i rapporti con i livelli istituzionali centrali, regionali e locali e che al comma 1 dell'art. 2 si dispone che “*Con atto del Comune dell'Aquila sono definite la sede, l'organizzazione interne, le modalità di funzionamento dell'Ufficio..*”

Vista la Legge 11 novembre 1975, n. 584, recante “*Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico*” individuando un elenco di locali nei quali vige un generico e assoluto divieto di fumo;

Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995, recante “*Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici*” prevede che le amministrazioni attuino il divieto di fumo esercitando poteri amministrativi regolamentari e disciplinari;


Considerata la successiva normativa attuativa del divieto: Circolare del Ministero della Sanità n° 4 del 28.03.2001; Art. 51 della Legge n. 3 del 16.01.2003; Accordo Stato-Regioni del 24.07.2003; Art. 6 del Decreto-legge n. 32 del 3 marzo 2003; Circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute; Art. 1, comma 189 della Legge n. 311 del 30.12.2004 (legge finanziaria 2005); Decreto Legislativo 81/2008;

DETERMINA

Per tutto quanto specificato in premessa:

1. di approvare il Regolamento Antifumo che si allega alla presente, nonché gli allegati contenuti nello stesso (Elenco dei responsabili preposti all'applicazione del divieto (Allegato A) Cartello divieto da esporre all'interno degli Uffici (Allegato B) Verbale di contestazione della violazione del divieto di fumo (Allegato C));
2. di ordinare la pubblicazione della presente determinazione sul sito web dell'USRA.

L'Aquila, 13.10.2015



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTA' DI L'AQUILA

ART 1. - SCOPO E CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'applicazione del divieto di fumo in tutti i locali dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città di L'Aquila (U.S.R.A.) e la sua applicazione riguarda i dipendenti, i collaboratori, gli utenti e chiunque frequenti, a qualunque titolo, i locali dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città di L'Aquila.

ART. 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente regolamento viene emanato in attuazione della normativa vigente in materia di fumo:

- Legge 11 novembre 1975, n. 584, recante “*Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico*”;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995, recante “*Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici*”;
- Circolare del Ministero della Sanità n° 4 del 28.03.2001;
- Art. 51 della Legge n. 3 del 16.01.2003;
- Accordo Stato-Regioni del 24.07.2003;
- Art. 6 del Decreto-legge n. 32 del 3 marzo 2003;
- Circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute;
- Art. 1, comma 189 della Legge n. 311 del 30.12.2004 (legge finanziaria 2005);
- Decreto Legislativo 81/2008;

ART. 3 - LOCALI IN CUI VIGE IL DIVIETO

E fatto divieto di fumare in tutti i locali aperti al pubblico e non, utilizzati a qualunque titolo, per l'esercizio di funzioni istituzionali, dall'Amministrazione e dalle proprie aziende ed istituzioni dai gestori in genere, anche privati, di servizi, nonché dagli utenti presso la sede dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città di L'Aquila (U.S.R.A.), sito in Via Avezzano n. 11/C.



Per locale “aperto al pubblico” si intende quello al quale la generalità degli amministrati e degli utenti può accedere, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti.

ART. 4 - PUBBLICIZZAZIONE DEL DIVIETO

Nei locali nei quali si applica il divieto di fumo saranno apposti, in modo e posizione ben visibili, a cura del personale individuato con provvedimento del dirigente responsabile, appositi cartelli contenenti:

- indicazione del divieto di fumo;
- individuazione della norma che impone il divieto;
- le sanzioni applicabili;
- soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto cui compete accertare l'infrazione.

ART. 5 - VIGILANZA SULL'OSSERVANZA DEL DIVIETO

I sotto specificati funzionari, preposti alle diverse Aree di responsabilità dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città di L’Aquila (U.S.R.A.), sono incaricati di dare concreta attuazione alle presenti disposizioni regolamentari, relativamente ai locali a fianco di ciascuno elencati:

FUNZIONARIO	LOCALE
Ing. Sergio Sulpizii	Via Avezzano 11/C, Piano terra Area Tecnica
Dott. Daniele Placidi	Via Avezzano 11/C, Primo piano Area Amministrativo contabile
Ing. Domenico Tinto	Via Avezzano 11/C, Primo piano Area Tecnica

ART. 6 - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui all’art. 5 procedono all'accertamento delle relative infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore la violazione e provvedendo alla redazione in triplice copia del verbale di accertamento, secondo lo schema allegato al presente regolamento (allegato C), previa identificazione del trasgressore tramite documento d’identità.



I soggetti preposti al controllo consegnano una copia del verbale di contestazione al trasgressore, unitamente all'invito a depositare presso il Servizio di Prevenzione e protezione, entro sessanta giorni, copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento, secondo le modalità specificate nel verbale di accertamento; inviano la seconda al copia al Servizio di Prevenzione e protezione.

Qualora il trasgressore non ottemperi al pagamento nel predetto termine, il responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione presenterà rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni, al Prefetto competente per la conseguente ingiunzione.

Ove il trasgressore si rifiuti di sottoscrivere la relata di notifica del verbale, il verbale stesso gli dovrà essere trasmesso mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 7 - SANZIONI

Tutti coloro che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Attualmente l'infrazione al divieto è punita con sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo, già stabilito dall'art. 7 della L. 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20 della L. 448/2001, è stato ulteriormente aumentato del 10% dalla L. n. 311/2004, art. 1, comma 189 (legge finanziaria 2005) e va da un minimo di 55,00 Euro, fino ad un massimo, in caso di recidive, di 550,00 Euro.

I soggetti preposti al controllo commineranno al trasgressore di norma la sanzione minima; in caso di recidiva gradueranno la sanzione fino ad arrivare alla sanzione massima.

La misura della sanzione viene raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di bambini fino a 12 anni.

Sulla persona formalmente incaricata di provvedere al controllo del divieto di fumo ricade l'ammenda prevista dalla Legge 11.11.1975, n. 584 e successive modifiche, qualora la legge stessa non venga fatta rispettare.

Si rammenta che il soggetto incaricato alla vigilanza non può ricevere direttamente il pagamento dal trasgressore ai sensi delle vigenti leggi pertanto il pagamento verrà effettuato tramite bonifico bancario sulla contabilità speciale n. 5730, codice **Iban IT69P0100003245401200005730**.

Allegati:

Allegato A: Elenco dei responsabili preposti all'applicazione del divieto.

Allegato B: Cartello divieto.

Allegato C: Verbale di contestazione della violazione del divieto di fumo.



ALLEGATO A

Elenco dei responsabili preposti all'applicazione del divieto:

- 1) Ing. Sergio Sulpizii**
- 2) Dott. Daniele Placidi**
- 3) Ing. Domenico Tinto**



ALLEGATO B

Cartello divieto



Ai sensi di:

- Legge n° 584 del 11.11.1975;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14.12.1995;
- Circolare del Ministero della Sanità n° 4 del 28.03.2001;
- Art. 51 della Legge n. 3 del 16.01.2003;
- Accordo Stato-Regioni del 24.07.2003;
- Art. 6 del Decreto-legge n. 32 del 3 marzo 2003;
- Circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute;
- Art. 1, comma 189 della Legge n. 311 del 30.12.2004 (legge finanziaria 2005).

I trasgressori sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa da € 55,00 ad € 550,00.

La misura della sanzione è raddoppiata se la violazione è commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di bambini fino a 12 anni.

Incaricato dell'osservanza del divieto è DANIELE PLACIDI.

Altre autorità competenti all'accertamento delle infrazioni: Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria, Polizia Amministrativa, Guardie Giurate.



ALLEGATO B

Cartello divieto



Ai sensi di:

- Legge n° 584 del 11.11.1975;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14.12.1995;
- Circolare del Ministero della Sanità n° 4 del 28.03.2001;
- Art. 51 della Legge n. 3 del 16.01.2003;
- Accordo Stato-Regioni del 24.07.2003;
- Art. 6 del Decreto-legge n. 32 del 3 marzo 2003;
- Circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute;
- Art. 1, comma 189 della Legge n. 311 del 30.12.2004 (legge finanziaria 2005).

I trasgressori sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa da € 55,00 ad € 550,00.

La misura della sanzione è raddoppiata se la violazione è commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di bambini fino a 12 anni.

Incaricato dell'osservanza del divieto è SERGIO SULPIZI.

Altre autorità competenti all'accertamento delle infrazioni: Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria, Polizia Amministrativa, Guardie Giurate.



ALLEGATO B

Cartello divieto



Ai sensi di:

- Legge n° 584 del 11.11.1975;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14.12.1995;
- Circolare del Ministero della Sanità n° 4 del 28.03.2001;
- Art. 51 della Legge n. 3 del 16.01.2003;
- Accordo Stato-Regioni del 24.07.2003;
- Art. 6 del Decreto-legge n. 32 del 3 marzo 2003;
- Circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute;
- Art. 1, comma 189 della Legge n. 311 del 30.12.2004 (legge finanziaria 2005).

I trasgressori sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa da € 55,00 ad € 550,00.

La misura della sanzione è raddoppiata se la violazione è commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di bambini fino a 12 anni.

Incaricato dell'osservanza del divieto è DOMENICO TINTO.

Altre autorità competenti all'accertamento delle infrazioni: Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria, Polizia Amministrativa, Guardie Giurate.



ALLEGATO C

Verbale di accertamento e contestazione n. _____

PROCESSO VERBALE DI CONTRAVVENZIONE AI SENSI DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI DIVIETO DI FUMO: L. n. 584/1975; Dirett. PCM 14.12.1995; Circ. Min. della Sanità n. 4 del 28.03.2001; Art.52, c. 20, L. n. 448/2001 (legge finanziaria 2002); Art. 51 L. n. 3/2003; Art. 6 D.L . n. 32/2003; Circ. Ministero della Salute del 17.12.2004; Art. 1, c. 189 della L. n. 311/2004 (legge finanziaria 2005).

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, alle ore _____, nel locale

_____, il sottoscritto _____, incaricato dell'accertamento e contestazione delle violazioni del divieto di fumo con provvedimento n. _____, del _____,

ACCERTA

che il Sig. _____, nato a _____, il _____, residente a _____, indirizzo _____, identificato con (inserire estremi del documento di riconoscimento), in presenza di apposito cartello di avviso del divieto di fumo, fumava nei locali (specificare quali) in _____, in violazione della legge n. 3/2003, art. 51 e s.m.i.,

COMMINA

allo stesso/a un'ammenda pari ad € _____.

Il trasgressore chiede che venga inserita nel processo verbale la seguente dichiarazione:

NOTIFICA: Il sottoscritto _____, notifica il presente verbale al Sig. _____, mediante consegna di copia in proprie mani.

Il Verbalizzante

Il Trasgressore



In caso di rifiuto da parte del trasgressore di ricevere copia del presente verbale, lo stesso gli verrà notificato a mezzo raccomandata postale A.R..

AVVERTENZA

Ai sensi dell'art. 18 della L. 24.11.1981 n. 689, il contravventore può presentare, nel termine di giorni 30 dalla data della presente contestazione, una relazione difensiva, inoltrandola direttamente alla Prefettura di L'Aquila, autorità competente a ricevere il rapporto ex art. 9, L. 584/1975.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di contestazione e notificazione della violazione il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione con le seguenti modalità:

bonifico bancario sulla contabilità speciale n. 5730, **Iban IT69P0100003245401200005730**.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data comunicazione e prova al Servizio di Prevenzione e protezione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città di L'Aquila (U.S.R.A.), sito in Via Avezzano n. 11/C.

Qualora non venga effettuato il pagamento secondo le disposizioni che precedono, l'amministrazione presenterà rapporto al Prefetto di L'Aquila con le prove delle eseguite contestazioni e notificazioni, ai fini dell'attivazione del procedimento ingiuntivo.

